



DIRETTIVA n. 1 dell'Ufficio federale dell'agricoltura

all'attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell'organizzazione di controllo incaricata

concernente la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (*Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*)

Data: 12.1.2012

Numeri di riferimento/incarto: 2011-07-20/97/sga/stc

1. Basi legali

Articolo 25 capoverso 1, articoli 41 capoversi 1, 2 e 42 capoversi 1, 2, 4, 6, 7 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010¹ sulla protezione dei vegetali (OPV).

Articolo 14 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sul materiale di moltiplicazione).

2. Oggetto e definizioni

¹La presente direttiva definisce le misure contro *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, di seguito denominate "nematodi a cisti della patata" (NCP), per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

² Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) "campo": una superficie chiusa coltivata a patate in modo uniforme nel quadro dell'avvicendamento delle colture; un campo può comprendere più particelle interdipendenti;
- b) "esame": un metodo procedurale (ai sensi dell'allegato II punto 1 della presente direttiva) volto a determinare la presenza di NCP in un campo;
- c) "indagine": un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito (ai sensi dell'allegato II punto 2 della presente direttiva) per accertare la distribuzione dei NCP.
- d) "campo infestato": un campo in cui è stata rilevata una pianta ospite contaminata da NCP o nei cui campioni di terreno è stata rilevata almeno una cisti di NCP con contenuto vivo;

¹ RS 916.20

² RS 916.151

- e) "varietà di patata resistente": una varietà la cui resistenza ai NCP è stata determinata in conformità della direttiva 69/465/CEE o secondo il protocollo della direttiva 2007/33/CE. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) tiene un elenco delle varietà resistenti.
- f) "altre piante ospiti": piante con radici di cui all'allegato I della presente direttiva.

3. Individuazione di NCP

3.1 Campi utilizzati per la produzione di tuberi-seme di patata e per la produzione di vegetali destinati all'impianto

¹ Tutti i campi in cui vengono prodotti tuberi-seme di patata o vegetali destinati all'impianto di cui all'allegato I sono sottoposti a un esame ufficiale per determinare la presenza di NCP.

² L'esame ufficiale è svolto nel periodo compreso tra il raccolto dell'ultima coltura principale effettuato nel campo e la coltivazione dei tuberi-seme o dei vegetali destinati all'impianto ai sensi del capoverso 1.

³ In deroga al capoverso 2, l'esame può essere svolto dopo il raccolto della penultima coltura principale, se le patate o altre piante ospiti di cui all'allegato I non erano presenti al momento dell'esame ufficiale né sono state coltivate prima della coltivazione di tuberi-seme o vegetali destinati all'impianto ai sensi del capoverso 1.

⁴ L'esame ufficiale comprende il campionamento del terreno e le analisi di cui all'allegato II punto 1.

⁵ I risultati dell'esame ufficiale sono riportati in un elenco ai sensi del punto 3.3 di cui l'UFAG può prendere visione.

3.2 Campi utilizzati per la produzione di patate diverse dai tuberi-seme di patata

¹ Sui campi utilizzati per la produzione di patate diverse dai tuberi-seme di patata, i Servizi fitosanitari cantonali effettuano indagini ufficiali al fine di determinare la distribuzione dei NCP.

² Le indagini ufficiali sono svolte su almeno lo 0.5 per cento della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse dai tuberi-seme di patata.

³ Le indagini ufficiali comprendono il campionamento del terreno e le analisi di cui all'allegato II punto 2.

⁴ I risultati delle indagini ufficiali sono riportati in un elenco ai sensi del punto 3.3 e notificati per iscritto all'UFAG entro il 31 marzo per i precedenti dodici mesi.

3.3 Disposizioni specifiche

¹ I risultati dell'esame ufficiale di cui al punto 3.1 e dell'indagine ufficiale di cui al punto 3.2 sono riportati nella maniera seguente:

- a) se non è stato rilevato alcuno stadio di NCP, il campo va registrato come non infestato,
- b) se sono state rilevate soltanto cisti di NCP senza contenuto vivo, il campo va registrato come non infestato, con cisti di NCP senza contenuto vivo,
- c) se è stata rilevata almeno una cisti di NCP con contenuto vivo, il campo va registrato come infestato da NCP.

² Le patate o altre piante ospiti di cui all'allegato I provenienti da un campo che risulta infestato ai sensi del capoverso 1 lettera c, o che sono entrate in contatto con terreno infestato da NCP, sono considerate contaminate.

4. Misure in caso d'infestazione da NCP

4.1 Misure generali

¹ Qualora su un campo sia riscontrata la presenza di NCP ai sensi del punto 3.1 o 3.2, il Servizio fitosanitario cantonale adotta le misure seguenti:

- a) delimitazione, ossia esatta definizione geografica del campo infestato;

- b) notifica di una decisione con indicazione
 - del campo infestato,
 - degli oneri relativi all'utilizzo e al trattamento di piante contaminate di cui al punto 4.2,
 - degli oneri relativi alle misure igieniche di cui al punto 4.3,
 - delle misure particolari di cui al punto 4.4 che vanno eventualmente adottate;
- c) notifica, con una copia della decisione, all'UFAG (Servizio fitosanitario federale).

4.2 Utilizzo e trattamento di piante contaminate

¹ Le patate o le altre piante ospiti destinate all'impianto (allegato I) risultate contaminate ai sensi del punto 3.3 capoverso 2 non possono essere piantate.

² Le patate contaminate ai sensi del punto 3.3 capoverso 2 destinate alla trasformazione industriale, alla cernita o al condizionamento possono essere trasformate, cernite o condizionate soltanto da aziende che applicano procedure di trattamento ed eliminazione dei residui di terra riconosciute dall'UFAG ai sensi dell'allegato II.

4.3 Misure igieniche

I gestori di un campo infestato ai sensi del punto 3.3 capoverso 1 lettera c devono provvedere affinché le macchine e le attrezzature agricole ivi utilizzate vengano pulite dai residui di terra e di piante prima di lasciare il campo così da non spargere la terra.

4.4 Misure particolari - Programma di lotta ufficiale

¹ Su un campo che risulta infestato ai sensi del punto 3.3 capoverso 1 lettera c,

- a) non possono essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata.
- b) non possono essere piantate altre piante ospiti (allegato I) destinate al reimpianto.

² Su richiesta, il Servizio fitosanitario cantonale può autorizzare a mezzo decisione la coltivazione su un campo infestato, registrato nell'elenco ufficiale ai sensi del punto 3.3 capoverso 1 lettera c, di una varietà di patata resistente per la produzione di patate da tavola. L'autorizzazione presuppone che il patotipo della popolazione di NCP sia stato determinato sul campo infestato. Il Servizio fitosanitario cantonale informa l'UFAG (Servizio fitosanitario federale) con una copia della decisione.

³ Dopo un periodo minimo di 6 anni a decorrere dalla conferma della presenza di NCP, i gestori o i proprietari di un campo in questione possono far domanda al Servizio fitosanitario cantonale per autorizzazione della coltivazione di patate. Il Servizio fitosanitario cantonale effettua un esame del campo ai sensi dell'allegato II punto 1. Qualora non risulti alcuna infestazione da NCP,

- a) la superficie deve essere nuovamente utilizzata per la coltivazione di tuberi-seme di patata e patate da tavola,
- b) il divieto di produzione e commercializzazione delle piante di cui all'allegato I destinate al reimpianto deve venir revocato.

5. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2012.

Allegato I

Altre piante ospiti:

- *Capsicum* spp.
- *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.
- *Solanum melongena* L.
- Altre specie tuberifere di *Solanum*

Allegato II

1. Procedure di campionamento del terreno e di analisi per l'esame di campi utilizzati per la produzione di tuber-seme di patata e per la produzione di vegetali destinati all'impianto ai sensi del punto 3.1:

- a) per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di almeno 1500 ml terreno/ha, prelevato con almeno 100 carote/ha, di preferenza secondo una griglia rettangolare che copre l'intero campo, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e più di 20 metri in lunghezza. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l'estrazione di cisti, l'identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza.
- b) per l'analisi si applicano i metodi per l'estrazione di NCP descritti nei protocolli diagnostici per *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis* (norme OEPP).

2. Procedure di campionamento del terreno e analisi per le indagini ufficiali sui campi utilizzati per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuber-seme di patata di cui al punto 3.2:

- a) nell'anno di coltivazione, campionamento con campione di almeno 400 ml terreno/ha dopo il raccolto delle patate;
oppure
campionamento mirato di almeno 400 ml di terreno dopo esame visuale delle radici quando i sintomi siano visibili;
oppure
campionamento di almeno 400 ml di terreno a contatto con i tuber, dopo il raccolto, purché il campo nel quale le patate sono state coltivate sia identificabile;
- b) le procedure per l'analisi sono quelle indicate al punto 1. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l'estrazione di cisti, l'identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza.

3. In deroga al punto 1, le dimensioni standard di campionamento possono essere ridotte a 400 ml di terreno/ha purché:

- a) sia possibile dimostrare che nel campo non sono state coltivate o non erano presenti patate o altre piante ospiti di cui all'allegato I nei 6 anni precedenti l'esame ufficiale;
oppure
- b) non siano stati identificati nel campo NCP o cisti di NCP senza contenuto vivo nell'ultimo esame ufficiale eseguito su un campione di almeno 1500 ml di terreno/ha e nel campo non siano state coltivate patate o altre piante ospiti di cui all'allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale ai sensi del punto 3.1, dopo il primo esame ufficiale.

I risultati di altre indagini ufficiali, effettuate prima del 30 giugno 2012, sono considerati indagini ufficiali ai sensi della lettera b.

Allegato III

Le procedure riconosciute per il trattamento o l'eliminazione dei residui di terra nella trasformazione delle patate sono:

- a) scarico dei residui di terra in superfici non utilizzate a scopo agricolo in conformità delle disposizioni cantonali;
- b) trattamento termico dei residui di terra a una temperatura di almeno 100°C. È consentito spargere i resti di terra sottoposti a trattamento termico su superfici gestite a scopo agricolo qualora non sussista alcun rischio di diffusione dei NCP;
- c) pulizia delle patate con metodi adeguati nell'azienda di produzione. Deve essere garantito che tutti i residui di terra rimangano nella superficie di produzione infestata;
- d) consegna dei residui di terra ai produttori fornitori, qualora si possa garantire che la terra provenga esclusivamente da tale azienda. L'impianto, in tal caso, va pulito prima e dopo la consegna in maniera da poter escludere la diffusione dei NCP.